

1702



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI NOLA

U.N.E.P.

VERBALE DI PIGNORAMENTO MOBILIARE

Spazio riservato
all'etichetta
(software GSU)

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

IN VIRTÙ DI N° [redacted]
emessa/o dal.....

in data.....rilasciato in copia attestata conforme all'originale/reso
esecutivo/a in data.....oppure in forza di n. 2 cambiali -
assegni bancari, titoli in precetto trascritti.

Visto l'atto di precetto notificato in data 22/01/2025
con cui si intimava al debitore di pagare la somma di € 10.757,36
per capitale e spese successive, rimasto inevaso.

Tanto premesso, io sottoscritto FUNZIONARIO U.N.E.P. in servizio presso il
suindicato Ufficio, munito del/i detto/i titolo/i esecutivo/i innanzi indicato/i e del
precetto, mi sono recato all'indirizzo sopra indicato per chiedere il pagamento d
somma precettata e spese successive ed in difetto procedere ad esecuzione mobiliare
modi di legge.

Quivi giunto ho rinvenuto ..l. Sig. [redacted]

così qualificatosi, al/alla quale, dopo aver reso nota la mia qualifica e lo scopo del mi
accesso, ho chiesto il pagamento di quanto dovuto.

Lo/a stesso/a ha risposto: Non ho soldi per pagare
Non ho soldi per pagare
Non ho soldi per pagare

Considerata tale risposta come mancato pagamento, io FUNZIONARIO U.N.E.P.,
rivolta l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. "di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi" ho pignorato i seguenti beni ed i frutti di essi (nei

PIGNORAMENTO
☒ ESEGUITO
☐ MANCATO
☐ NEGATIVO
☐ INCAPIENTE
☐ SOSPESO
☐ RISERVA DI
DICHIARAZIONE
NEI 15 GG.

L'esecuzione è da
proseguirsi in:

UNEP - NOLA

Modello C / O Cr. 1615
Mod.F 1702/0 Dep. € 40,00

NON URGENTE

Diritti	€ 6,71
Trasferite	€ 20,92
10%	€ 2,09
Spese Postali	€ 0,00
Trasf. Avvisi	€ 0,00
10% Avvisi	€ 0,00
Spese Avvisi	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 29,72

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 11/03/25

Data Sc. 03/04/25

L'Ufficiale Giudiziario



507A

limiti di un presumibile valore di realizzo dell'importo del credito precettato aumentato della metà ex art. 517 c.p.c.):

N. 3500 per lavoro telefonico (€ 7.000,00)
N. 3500 Lavoro (€ 7.000,00)
tuttavia gli art. cit. come da fattura G.N.T. 24
di Aselle

N. 900 Ky. di cui 1000 per lavoro
per € 2.400,00, come da fattura C.N.T. 24
di Orono

Si pone per essere la fattura per determinare
il valore con l'iscrizione dell'IVA

Il tutto per il presumibile valore di realizzo di euro 16.400,00, salvo diversa stima, se richiesta.

☐ Si allegano n. fotografie dei beni sottoposti a pignoramento e sopra descritti.

☐ Attesa la mancanza di mezzi idonei, non è stato possibile produrre materiale fotografico e/o audiovisivo relativo ai beni sottoposti a pignoramento, così come previsto dall'art. 518 c.p.c., primo comma, non avendo la parte istante provveduto a mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari per le riprese video o fotografiche, né anticipato le eventuali spese di sviluppo fotografico, e non disponendo l'ufficio NEP di mezzi idonei.

le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale di NOLA, salvo quanto previsto dall'art. 149 bis;

3). ho avvertito il debitore che ai sensi dell'art.495 può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei debitori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

4). ho avvertito il debitore che a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

PER IL DEBITORE ASSENTE

Stante l'assenza del debitore, ho lasciato l'avviso prescritto dall'art. 518 c.p.c., consegnandolo a mani di:

Detto avviso contiene, per il debitore:

1. L'INGIUNZIONE di cui all'art.492 c.p.c. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi;
2. L'INVITO ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis
3. L'AVVERTIMENTO che ai sensi dell'art.495 può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei debitori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
4. ho avvertito il debitore che a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
5. L'INVITO, stante l'insufficienza dei beni pignorati a tutelare il credito, la manifesta lunga durata della liquidazione dei beni rinvenuti, o la mancanza di essi, a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 492 c.p.c. circa l'esistenza di ulteriori beni o crediti nel termine di 15 gg. da oggi presso l'intestato U.N.E.P. con sede in Nola (NA), alla via Mario De Sena, 15, con l'avvertimento che in caso di omessa o infedele dichiarazione, nel termine indicato, potrà essere perseguito ai sensi dell'art.388 c.p.

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL FUNZIONARIO U.N.E.P.

TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO N.E.P.
Consegnati titolo, precetto
e verbale di pignoramento
08 APR 2025

TRIBUNALE DI NOLA
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI NOLA
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Redatto in

Il ricevente l'avviso ex art. 518 e 492 c.p.c.

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009